

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL 1 - VAL CERRINA CASALESE - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI CACCIA AL CINGHIALE A SQUADRE ED IN FORMA SINGOLA
In ottemperanza alla D.G.R. 52-13330 del 15 febbraio 2010, alla D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013, alla DGR 27 maggio 2024, n.58- 8674

OBIETTIVI GENERALI DELLA GESTIONE VENATORIA AL CINGHIALE

Con riferimento alle linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale di cui alla D.G.R. 6 maggio 2013, n.17-5754 ed alla DGR 27 maggio 2024, n.58- 8674 della Regione Piemonte, è di fondamentale importanza regolamentare la caccia al cinghiale al fine di ottimizzare il prelievo del cinghiale per conseguire una significativa riduzione di tale specie, ottimizzare lo sforzo di caccia nei confronti del suide e raggiungere una significativa riduzione del suo impatto nei confronti delle attività antropiche. In conformità alle indicazioni dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) contenute nelle citate linee guida della Regione Piemonte, è necessario stimolare una gestione efficace della specie cinghiale "*Sus Scrofa*" al fine di pervenire al mantenimento ad una densità di popolazione compatibile con le altre specie faunistiche che risultano in difficoltà anche a causa dell'aumento delle specie opportuniste come il cinghiale. E', altresì, necessario indirizzare e favorire ogni iniziativa finalizzata alla tutela, alla salvaguardia e alla conservazione ambientale nel suo stato naturale che permetta, nel rispetto della biodiversità, alle diverse popolazioni di fauna selvatica di permanere e procreare nel territorio a loro più favorevole.

Il presente regolamento si pone anche l'obiettivo di contribuire al potenziamento gestionale della specie cinghiale a fronte del fatto che la presenza della Peste suina africana (P.S.A), sempre più in espansione nel territorio piemontese, rende necessaria una modifica dell'attuale approccio gestionale venatorio e di controllo della specie cinghiale "*Sus Scrofa*" che andrà indirizzato al depopolamento del suide nell'Ambito Territoriale AL1 per prevenire e contrastare l'espandersi del virus della "P.S.A", nel rispetto delle vigenti ordinanze emesse dal Commissario straordinario.

La gestione della specie cinghiale è diretta, altresì, al raggiungimento di tutti gli obiettivi utili alla riduzione generalizzata della specie cinghiale nel territorio dell'ATC AL1 ai fini del depopolamento del suide in funzione di facilitare il controllo e l'eradicazione della peste suina africana. Pertanto, come indicato dalla DGR 27 maggio 2024, n.58- 8674 della Regione Piemonte, si rende necessario e utile sensibilizzare e responsabilizzare le squadre assegnatarie delle zone per la caccia al cinghiale sia in forma programmata che di selezione, riguardo la tematica dell'incremento dei danni alle produzioni agricole causate dal cinghiale per raggiungere un'efficacia diminuzione dei danni cagionati da detta specie alle produzioni agricole attraverso il prelievo costante nelle predisposte zone e/o aree di caccia. Nel contempo proporsi come strumento a raccogliere preziose informazioni sugli animali abbattuti utilizzando le schede relative alla valutazione dell'età dell'animale previste dal "Piano Straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica" adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023, utili all'analisi dei relativi dati biometrici a cura dei preposti tecnici faunistici, fornendo, in tal modo, anche un importante contributo al Servizio Veterinario dell'ASL AL, per la gestione mirata all'igiene e la salute pubblica ed al contrasto della P.S.A..

Definizione dei sistemi di caccia collettiva – "I.S.P.R.A." -

La forma di caccia propriamente detta braccata è la caccia collettiva più diffusa in Italia. Essa consiste nello scovo forzato degli animali da parte degli ausiliari condotti da (bracchieri o canai) che vengono spinti verso i cacciatori posizionati in poste.

Trattandosi di caccia praticata collettivamente con l'impiego di più cacciatori, per essere efficace ed al contempo praticata in condizioni accettabili di sicurezza, deve, inderogabilmente, prevedere un buon livello di organizzazione, sia nei momenti che precedono l'azione venatoria, sia durante il suo svolgimento. In quest'ultima fase è fondamentale l'opera di coordinamento di un responsabile, chiamato "Capo Squadra", all'altezza di tale incombenza, che ha il compito di far rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza, con particolare riguardo all'uso dell'arma nella prudenza più assoluta al fine di salvaguardare la propria e altrui incolumità.

Per girata, si intende la tecnica di prelievo che prevede di individuare la presenza dei cinghiali e muoverli dal sito di rifugio verso le poste con l'ausilio di cani bene addestrati.

Fermo restando il predisposto di cui all'art.1 co.1 legge 11 febbraio 1992, n.157 e dell'art.842 c.c., il capo squadra ha l'obbligo di sensibilizzare tutti i cacciatori partecipanti alla "cacciata" all'osservanza dell'etica venatoria ed al rispetto dell'ambiente e della proprietà privata.

Art. 1 – (Durata della stagione venatoria, giornate e tipologie di caccia)

La caccia al cinghiale, nell'A.T.C. AL1, fermo restando le autorizzazioni regionali in ordine all'applicazione delle ordinanze del Commissario straordinario alla P.S.A., è consentita:

- a) in squadre organizzate, con il metodo della braccata/girata nelle zone di caccia assegnate ad ogni singola squadra, nel periodo e nei giorni previsti dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte ed alle eventuali modifiche apportate dall'A.T.C. AL1;
- b) in forma singola, alla cerca o all'aspetto, nel periodo e nei giorni previsti dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte ed alle eventuali modifiche apportate dall'A.T.C. AL1;
- c) caccia di selezione, in forma singola ed a squadre con l'ausilio dei cani, in funzione delle linee guida e del calendario venatorio della Regione Piemonte, nonché nel rispetto dei relativi regolamenti predisposti dall'A.T.C. AL1.

Art. 2 – Zone di caccia

Il territorio di caccia dell'A.T.C. AL1 è stato suddiviso in due distretti come da delibera n. 2/17 del 31/01/2017 del Comitato di Gestione:

- DISTRETTO "A": suddiviso in dieci zone destinate prioritariamente alla caccia del cinghiale in squadre autorizzate nella forma di caccia col metodo della braccata/girata ed ai cacciatori singoli quando le squadre non utilizzano la zona o in caso di zone non assegnate (zone: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
- DISTRETTO "B": destinato alla caccia al cinghiale in forma singola e/o di selezione (zona 11). La cartografia delle suddette zone può essere richiesta su copia cartacea agli uffici dell'A.T.C. AL 1 oppure scaricabile dal sito www.atc11.it nella sezione "attività".

Le dimensioni delle zone di caccia al cinghiale sono determinate dall'A.T.C. AL1 in conformità all'omogeneità territoriale, dei confini naturali facilmente individuabili (strade, sentieri, corsi d'acqua, ecc.), nonché dalla loro funzionalità. **I confini delle zone, entro e non oltre il 20 marzo di ogni anno, possono essere soggetti a modifica dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1.**

In applicazione della DGR 27 maggio 2024, n.58- 8674, relativa alle modifiche apportate alle "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte" di cui alla DGR n.94-3804 del 27 aprile 2012, come integrata dalla DGR n.17-5754 del 06 maggio 2013, il Comitato di gestione dell'ATC o del C.A., per l'assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un'unica zona durante tutta la stagione venatoria. In questa seconda ipotesi il Comitato di gestione dovrà, a fine stagione venatoria, valutare e verificare se nel territorio attribuito a ciascuna squadra si sia verificata una diminuzione dei danni. **In caso negativo il Comitato di gestione dovrà procedere all'applicazione del principio di rotazione tra tutte le squadre richiedenti ed assegnare le rispettive zone annualmente previa apposita delibera**". Pertanto, la scelta di adottare il principio di rotazione tra le squadre o di vincolare ogni squadra ad un'unica zona durante tutta la stagione venatoria, è condizionata dall'esito del rilevamento dell'entità dei danni agricoli, che devono diminuire rispetto all'anno precedente, sia nelle singole zone che in tutto il territorio venabile della caccia al cinghiale dell'ATC AL1, le cui risultanze saranno esaminate dal Comitato di gestione.

L'A.T.C. AL1, inoltre, prevede e definisce eventuali rotazioni e/o sostituzioni delle squadre rispetto alla zona di caccia loro assegnata in via primaria in casi di esigenze gestionali e/o di carattere sanzionatorio in conseguenza di violazione al presente regolamento o alle norme venatorie vigenti. E' fatto obbligo ai capi squadra inserire in squadra i cacciatori residenti nel territorio della zona assegnata, qualora ne facciano richiesta. Sono anche tenuti ad inserire in squadra se richiesto anche quei cacciatori non residente nel territorio ove emerge la zona di caccia a condizione che siano regolarmente ammessi in ATC AL1.

E' cura del capo squadra assegnatario della zona in cui all'interno della zona vi è del territorio destinato ad "area contigua", per effettuare le cacciate all'interno della medesima area, attivarsi per

avere sempre in squadra un numero congruo di cacciatori iscritti alla squadra con i requisiti necessari previste dall'art.32 co.3° Legge quadro sulle aree protette n.349/91.

Sarà altresì compito dell'A.T.C. AL1, nel caso in cui la squadra per sopravvenuti motivi sia impossibilitata ad operare nell'area contigua, autorizzare per necessità gestionale l'intervento di altre squadre idonee ed i requisiti richiesti dalla legge 349/91.

La zona di caccia assegnata ad ogni singola squadra, lungo tutto il perimetro, dovrà essere delimitata con appositi cartelli entro e non oltre il 15 agosto e comunque prima dell'inizio del periodo di addestramento cani.

La squadra assegnataria ha l'obbligo di controllare e verificare, lungo tutto il perimetro della zona di competenza, l'integrità dei cartelli di delimitazioni dei confini e ne curerà periodicamente l'interesse per tutta la durata della stagione venatoria.

Il caposquadra, entro le ore 12,00 di ogni lunedì, inderogabilmente deve comunicare a mezzo (fax, mail, sms) agli uffici dell'A.T.C. AL 1 (014271288 – info@atcal1.it) la programmazione settimanale di caccia all'interno della zona assegnata alla squadra di riferimento.

Nel caso in cui tale pianificazione non venga rispettata la squadra verrà penalizzata e dovrà lasciare libera la zona nella settimana successiva per il numero di giornate non utilizzate. Tale adempimento è perentorio e in caso di inosservanza recidiva, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. ha la facoltà di revocare la zona alla squadra assegnataria, assegnarla ad altra squadra, porre la medesima zona nel sistema a rotazione per l'assegnazione, e/o comunque trarne le opportune valutazioni e determinazioni conseguenti in sede di assegnazione delle zone per la successiva stagione venatoria.

Il non utilizzo della zona deve essere giustificato per comprovati motivi all'ATC AL1. Se la mancata utilizzazione della zona si verificasse per oltre tre giornate consecutive, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1 potrà intervenire adottando provvedimenti conseguenti finalizzati ad imprimere maggiore pressione venatoria alla specie cinghiale nella zona interessata, impiegando se necessario altre squadre e/o cacciatori singoli.

Tuttavia, qualora la squadra assegnataria della zona, per qualsiasi motivo, insisterà nel non cacciare nella zona ad essa assegnata e qualora non ottenesse risultati soddisfacenti sugli abbattimenti e la riduzione dei danni agricoli, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1, procederà ad assegnare la zona di riferimento ad altre squadre anche se già assegnatarie di zone, solo per la stagione venatoria in corso e penalizzerà la squadra inadempiente nell'assegnazione della zona per la stagione venatoria dell'anno successivo. Detti provvedimenti saranno, altresì, adottati anche in caso di recidiva di violazioni del presente regolamento.

Ogni squadra assegnataria di una zona, previa preavviso telefonico immediato all'ATC, nel caso in cui non si ravvedono imposizioni ostative previste da ordinanze emesse dal Commissario straordinario alla PSA, può effettuare cacciate congiunte con altre squadre operanti nell'ATC AL1, sia confinanti che non confinanti. In occasione delle cacciate congiunte, le squadre coinvolte, per raggiungere il numero minimo di (12) cacciatori per la braccata ed il numero minimo di (5) per la girata, possono unificare i loro componenti, dandone atto nel registro di caccia giornaliero che dovrà essere sottoscritto dai due capisquadra o loro vice presenti alla cacciata.

L'A.T.C. AL1 durante la stagione venatoria ed in presenza di richiesta danni alle colture provocati da cinghiale "*Sus Scrofa*" insistenti nelle zone assegnate, nel rispetto delle disposizioni relative alla PSA, in collaborazione degli Uffici Caccia della Provincia di Alessandria, nel rispetto dell'art.19 legge 157/92, ha la facoltà di attivarsi organizzando braccate/girate di caccia al cinghiale con la squadra territorialmente operante nell'area coinvolta e/o con altre squadre operanti dell'A.T.C..

Qualora le squadre chiamate ad intervenire non diano la propria disponibilità e collaborazione, l'A.T.C. AL1 provvederà ad applicare i sopra descritti provvedimenti.

In caso di necessità ed urgenza, sempre in presenza di richiesta all'ATC di danni causati dal suide alle colture, le squadre di caccia al cinghiale organizzate e legalmente autorizzate ad effettuare i piani di contenimento alla specie, previa autorizzazione della Provincia con il coordinamento dell'A.T.C. AL1, potranno operare anche all'interno del DISTRETTO "B".

Tutte le squadre di caccia al cinghiale dell'A.T.C. AL1, tramite personale abilitato al loro interno dalle norme della PSA, sono tenute a dare la propria disponibilità nell'essere impiegate, nella propria zona, per attuare i piani di contenimento/depopolamento alla specie cinghiale anche fuori della stagione venatoria, nel caso in cui sorgesse la necessità e l'urgenza di contenere danni agricoli, nel rispetto

delle normative vigenti.

Qualora la squadra chiamata dall'A.T.C. AL1 ad intervenire al piano di contenimento di pronto intervento, che per qualsiasi motivo si dovesse astenere dal collaborare, sarà interessata altra squadra dell'A.T.C. AL1.

Nel caso in cui la squadra inadempiente, nella prossima stagione venatoria dovesse richiedere la medesima zona, nel caso in cui non venisse adottato il sistema a rotazione per l'assegnazione delle zone, sarà oggetto di valutazione e determinazioni conseguenti da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1, che prenderà in esame le considerazioni e determinazioni conseguenti ritenuti utili e necessari.

Art. 3 – (Criteri di attribuzione delle zone)

Come indicato in premessa è palese che l'A.T.C. AL1 intenda promuovere un'azione atta a valorizzare l'attività delle squadre ammesse al fine di garantire durante il periodo venatorio il massimo sforzo di caccia al cinghiale mirato alla diminuzione dei danni alle attività antropiche ed ai sinistri stradali, a volte anche gravi, ed a penalizzare concretamente qualsiasi violazione del presente regolamento.

Pertanto, in ottemperanza alla DGR 6 maggio 2013, n.17-5754 modificata dalla DGR 27 maggio 2024, n.58-8674, le zone regolarmente richieste da ogni singola squadra su istanza scritta all'ATC, saranno attribuite alle squadre, dopo aver esaminato le risultanze dei danni agricoli che tendenzialmente devono diminuire rispetto all'anno precedente, come indicato al suindicato art.2, possibilmente **entro il 30 giugno di ogni anno**, previa verifica da parte del Comitato di gestione dei presupposti previsti dagli art.2 e 3 del presente regolamento.

Per quanto riguarda i capi squadra ed i loro vice, nonché i componenti di ogni squadra, all'atto di presentazione della squadra e di richiesta di un'unica zona, dovranno risultare in regola con i requisiti previsti dagli articoli 4 e 6 del presente regolamento.

Ogni irregolarità rilevata a tal riguardo bloccherà l'iter relativo all'assegnazione della zona alla squadra interessata, la quale sarà responsabilizzata sulla questione dall'ATC AL1.

- a. Il Comitato di Gestione ai fini dell'assegnazione delle zone, come indicato nelle linee guida della Regione Piemonte (DGR 6 maggio 2013, n.17-5754 modificata dalla DGR 27 maggio 2024, n.58-8674), può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un'unica zona durante tutta la stagione venatoria. In questa seconda ipotesi, il Comitato di gestione, attraverso gli uffici ATC AL1 che fornirà il quadro chiaro dell'entità dei danni zona per zona alla caccia al cinghiale, dovrà, a fine stagione venatoria, valutare e verificare se nel territorio attribuito a ciascuna squadra si sia verificata una diminuzione dei danni agricoli. In caso negativo il Comitato di gestione procederà all'applicazione del principio di rotazione, imposto dalla DGR 27 maggio 2024, n.58-8674 .
- b. Entro i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento (**31 maggio di ogni anno**), dovrà essere presentata all'ATC AL1 da ogni rispettivo Capo Squadra l'istanza con espressa istanza di una zona di caccia al cinghiale specificando la richiesta di un'unica preferenza per l'assegnazione della zona.
- c. Alle squadre che risulteranno in regola con i presupposti previsti alle lett. a), b) e c) del presente art.3, che non incorreranno nell'ipotesi previsti alla lett.d), il Comitato di gestione procederà ad assegnare loro la zona richiesta **solo nel caso in cui non venga adottato il princpio di rotazione delle zone tra le squadre richiedenti**. Nel caso in cui qualsiasi squadra già operante in ATC AL1 richiedente una zona di caccia, non dovesse rientrare nei presupposti previsti alla lettera a), b e c, del presente articolo 3, sarà oggetto di valutazioni e determinazioni a cura del Comitato di gestione, che prima dell'inizio della stagione venatoria procederà all'assegnazione di eventuale altra zona libera.
- d. In caso di richiesta di una medesima zona da più di una squadra, il Comitato di gestione, dopo le valutazioni dei presupposti di cui alle lett. a), b) e c) del presente art.3, procederà **all'assegnazione della zona contesa tramite sorteggio** tra le due squadre richiedenti.
- e. Tutte le zone di caccia al cinghiale, previa verifica dei dispositivi di cui alle lett. a), b) e c) del presente articolo 3 ed in mancanza di violazioni al presente regolamento saranno assegnati dal Comitato di gestione previa **apposita delibera possibilmente entro il 30 giugno di ogni**

anno.

- f. La zona e/o le zone che per motivi ostativi non sono state eventualmente assegnate e/o per qualsiasi motivo siano rimaste libere, saranno prese in considerazione successivamente, comunque prima dell'apertura della stagione venatoria, dal Comitato di gestione che procederà all'assegnazione ad una o più squadre in regola sia già operanti nell'ATC AL1 o di nuova formazione. Quantunque ogni altra decisione relativa all'assegnazione dell'eventuali zone rimaste libere sarà presa dal Comitato di gestione che adotterà ogni possibile determinazione conseguente.
- g. Le istanze presentate **oltre la scadenza del 31 maggio** verranno considerate, prima dell'inizio della stagione venatoria, per l'assegnazione delle zone eventualmente rimaste libere alle squadre che risulteranno in regola con i presupposti di cui all'art.4 del presente regolamento.
- h. È consentito prima e/o nel corso della stagione venatoria, previa conferma all'A.T.C. AL1 del rispettivo capo squadra, l'iscrizione nelle squadre di ulteriori cacciatori che ne facciano richiesta. Quest'ultimi devono risultare regolarmente ammessi nell'ATC AL1 ed essere in regola con i requisiti indicati nel presente regolamento.

Art. 4 – (Composizione e modalità di riconoscimento delle squadre)

I Capi squadra devono presentare **entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno (termine perentorio)**, sull'apposito modello predisposto dall'A.T.C. AL1, l'istanza richiedente la zona con allegato l'elenco nominativo dei cacciatori componenti la squadra con i dati dei rispettivi porto d'armi in corso di validità.

Ogni squadra per essere riconosciuta deve essere composta da un **minimo di n.15 cacciatori** ammessi nell'ATC AL1 nel rispetto del presente regolamento.

La squadra opera principalmente con modalità della “braccata” con un minimo di n. 12 cacciatori dei componenti della squadra iscritti sul registro di presentazione depositato e successivamente vidimato e rilasciato dall'A.T.C. AL1.

Le squadre possono operare con la tecnica della “girata” con un minimo di 5 cacciatori ed un massimo di 11 e l'utilizzo di massimo n. 2 cani per conduttore.

La persona individuata a capo-squadra o i suoi vice, nel corso della stagione venatoria, in caso di necessità, possono essere sostituiti da altri cacciatori aventi i requisiti necessari richiesti nel presente regolamento su proposta presentata per iscritto all'A.T.C. AL1 che valuterà i requisiti richiesti di cui all'art.6.

Gli eventuali sostituti, per le due annate precedenti alla designazione, non devono essere incorsi nelle infrazioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 157/92; dall'art. 24 della L.R. 19 giugno 2018 n.5; della l.r. 5/2012, nonché di altre norme venatorie vigenti. Ogni Capo Squadra per mantenere la nomina non deve essere incorso in dette infrazioni. Inoltre deve collaborare con il personale dell'A.T.C. AL1 per ogni esigenza organizzativa ed operativa emergente e non deve essere in corso in modo recidivo in violazioni del presente regolamento.

I medesimi presupposti sono richiesti anche ai vice.

Il rispettivo modulo di presentazione dell'istanza richiedente la zona dovrà contenere:

- 1)- il nominativo del capo squadra proposto, indirizzo e numero di telefono;
- 2)- i nominativi dei componenti della squadra con la rispettiva firma per l'adesione (a tal riguardo si rammentano le conseguenze previste dell'art.485 C.P.), corredati da luogo e data di nascita, residenza, indirizzo, numero e data di rilascio del porto d'armi in corso di validità. Nel caso in cui detto documento fosse in fase di rinnovo, sarà cura del capo squadra e/o vice comunicarne immediatamente all'A.T.C. il numero e la data del rilascio del nuovo documento prima dell'assegnazione dell'eventuale zona.
- 3)- i nominativi dei componenti la squadra scelti come sostituti del capo squadra (ovvero vice capo squadra) sino ad un massimo di due;
- 4)- il numero della zona richiesta, esprimendo una sola preferenza;
- 5)-La squadra esercita l'attività venatoria in un solo ATC e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria (DGR 6 maggio 2013, n.17-5754).

Altri cacciatori possono essere aggiunti ad una squadra, se in regola con l'A.T.C. AL1, anche in corso

della stagione venatoria, ma questi non saranno presi in considerazione in sede di valutazione per l'assegnazione delle zone.

Possono, altresì, partecipare alle cacciate, oltre i componenti della squadra, altri cacciatori c.d. invitati ammessi all'A.T.C. AL1, sino ad un massimo di 5, autorizzati dal capo squadra a seguito di regolare richiesta all'A.T.C. AL1 almeno 24 ore prima della cacciata che dovranno essere iscritti nella scheda giornaliera ed aver versato la prevista quota aggiuntiva nella misura di € 25,00 all'A.T.C. AL1 sul c/c postale n.94252624.

Ciascun cacciatore "invitato" non potrà partecipare a più di 5 cacciate per stagione venatoria. Possono partecipare alle braccate, nel massimo di 5 uscite, anche i c.d. cacciatori temporanei previa apposita istanza all'A.T.C. AL1 purchè in regola con l'ammissione all'A.T.C. e che abbiano versato la rispettiva quota di partecipazione nella misura di € 25,00. I cacciatori invitati come i cacciatori temporanei concorrono a formare il numero minimo (12) della squadra per effettuare la cacciata ed il numero minimo di (5) per la girata.

I cacciatori componenti le squadre, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di Gestione, non abbiano partecipato ad almeno sei giornate di caccia effettuate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi altra squadra che eserciti la caccia al cinghiale nell'A.T.C. AL1. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall'A.T.C. AL1. Tuttavia il Comitato di Gestione, previa istanza scritta, per comprovate assenze giustificate e plausibili, valuterà l'eventuale iscrizione ad una squadra del cacciatore richiedente.

Art. 5 – (Scheda dei dati e presenza alle battute)

L'A.T.C. AL1 consegna in originale ad ogni capo squadra:

- 1) l'autorizzazione alla caccia programmata al cinghiale a squadra;
- 2) la cartina relativa alla zona assegnata alla squadra con il relativo numero;
- 3) l'apposito registro di caccia giornaliero incluso l'allegato "B" riportante le nuove schede relative ai dati biometrici relativi alla valutazione dell'età del cinghiale previste dal Piano Straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023, in quanto strumento utile a raccogliere preziose informazioni sugli animali abbattuti;
- 4) il registro, che dovrà essere debitamente compilato nella parte antecedente all'attività venatoria, dovrà riportare i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata con le relative firme comprovanti la presenza;
- 5) In caso di cacciata congiunta, i capi squadra coinvolti hanno l'obbligo di redigere e firmare l'apposito modulo predisposto dall'ATC, che farà parte integrante del registro di caccia giornaliero;
- 6) Il registro dovrà essere disponibile per eventuali controlli effettuati dagli organi di vigilanza venatoria o dalle altre istituzioni preposti al controllo. **Entro 15 gg dalla data di chiusura della caccia al cinghiale a squadra, il registro, debitamente compilato in ogni sua parte e riportante la firma del capo squadra e/o vice presente alle cacciate, dovrà essere restituito all'ATC AL1.**

Gli uffici entro 30 gg dal ricevimento dei registri, dovranno svolgere i relativi controlli dei dati indicati sugli stessi e rendicontare al Comitato di gestione eventuali incongruenze di carattere venatorio.

I dati contenuti nei registri di caccia saranno inviati alla Regione Piemonte entro il 28 febbraio di ogni anno a cura dell'ATC (All.B linee guida DGR 6 maggio 2013, 17-5754).

Art. 6 – (Requisiti - compiti e obblighi del capo squadra)

1)- Il caposquadra deve essere un cacciatore in possesso dei requisiti previsti dalla sezione IV del Reg. (CE) 29.04.2004 n.853/2004/CE (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) c.d. "persona formata".

Sono fatti salvi tutti i corsi effettuati in regime di D.G.R. 6 Maggio 2013, n.17-5754; D.G.R. 1 Marzo 2019, n.20-8485, linee guida per la gestione del cinghiale seconda edizione, quaderno di conservazione della natura n.34 Ministero Ambiente "ISPRA" e corsi organizzati dalle Province e

dalla Città Metropolitana di Torino (CMTo), con prova finale e prova di tiro presso un regolare "U.I.T.S.".

2)- I capi squadra, nelle due stagioni venatorie precedenti la designazione, non devono essere in corsi nelle infrazioni di cui agli artt.30 e 31 della legge 157/1992; in quelle previste dall'art.24 della legge regionale 5/2018 e non essere incorsi a violazioni recidive al presente regolamento.

Il vice-caposquadra deve avere gli stessi requisiti del caposquadra e, in caso di esercizio delle funzioni vicarie per assenza o impedimento del titolare, è assoggettato agli stessi obblighi e regole.

Il caposquadra o un suo vice, deve sempre essere presente durante le battute, garantendone il regolare svolgimento ed adempimento alle formalità previste dal presente regolamento e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di gestione.

In particolare il capo squadra deve:

- a) annotare prima di ogni giornata di caccia, nell'apposito registro, i nominativi dei partecipanti presenti, verificando la loro regolare iscrizione tra gli aventi titolo e acquisendo la relativa firma di partecipazione alla cacciata;
- b) al termine di ogni giornata di caccia, completare la redazione del registro inserendo i dati delle operazioni effettuati ed i risultati ottenuti dalla squadra.

E' fatto obbligo ai capi squadra inserire in squadra i cacciatori in regola con l'ATC AL1, qualora ne facciano formale richiesta. I nuovi cacciatori, contestualmente, hanno l'obbligo di apporre la propria firma leggibile nel relativo registro che una volta depositato in ATC prende forma quale documento di scrittura privata.

Sarà cura del capo squadra assegnatario della zona in cui all'interno della zona vi è del territorio destinato ad "area contigua" attivarsi per avere sempre in squadra un numero congruo di cacciatori iscritti alla squadra con i requisiti necessari per effettuare le cacciate all'interno della medesima area.

I capi squadra e i loro vicari hanno l'obbligo, qualora convocati dagli enti preposti, di partecipare agli appositi corsi di aggiornamento normati dal competente settore regionale/provinciale con proprie disposizioni, riguardanti: durata, materie, docenze, verifiche finali e rilascio di attestati e/o documenti organizzativi dell'A.T.C. e/o dalle Associazioni Venatorie di riferimento.

Durante la stagione venatoria, sia i capi squadra che i loro vice, possono essere sostituiti con altro personale in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, previa istanza presentata per iscritto al Comitato di gestione.

Inoltre il caposquadra e/o un suo vicario prima della cacciata:

1. riassume a tutti i partecipanti le prescrizioni di sicurezza alle quali si devono attenere e pone attenzione se qualcuno di loro non si trovi in condizioni di alterazione fisiche le quali conseguenze ne determineranno l'esclusione dalla partecipazione alla cacciata;
2. dispone in merito all'armamento da utilizzarsi in relazione alla conformazione del territorio della cacciata ed invita i partecipanti ad esercitare un accurato controllo sull'adeguatezza delle singole armi;
3. definisce il perimetro dell'area operativa, verificando che non sia intersecata da strade carrozzabili e, in presenza di piste forestali o di sentieristica tracciata;
4. si accerta che alle estremità del tratto di strada interessato, per tutta la durata della cacciata, siano apposti segnali indicanti la battuta in atto;
5. mantiene in funzione il proprio telefono cellulare e/o il regolare radio-ricetrasmittente per possibili contatti da parte del personale di vigilanza e/o di altri capi squadra;
6. assegna a tutti i partecipanti i rispettivi compiti, tenendo conto delle loro personali attitudini, e posiziona, o fa posizionare, gli abbattitori alle poste;
7. definisce l'inizio e il termine delle operazioni della battuta/girata che indicherà nell'apposito registro;
8. provvede, per motivi di sicurezza ed al termine della battuta e/o girata, a far scrupolosamente ricercare eventuali cinghiali feriti;
9. si assicura che i cartelli apposti nell'area di caccia siano rimossi alla fine della braccata/girata.

Art.6 bis (Indicazioni per i cacciatori alle poste)

L'operatore alle poste, per motivi di sicurezza, è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. localizza subito i riferimenti spaziali indicati dal capo squadra e le poste limitrofe;

2. carica l'arma solo a seguito del segnale di inizio della cacciata e la scarica subito dopo il segnale di termine delle operazioni;
3. limita lo sparo entro il campo di tiro adeguato e solo alla vista del selvatico;
4. mette in atto ogni azione di prevenzione qualora vi sia certezza di intrusione in atto nell'area della cacciata da parte di terzi;
5. deve essere sempre consapevole della posizione delle altre postazioni limitrofe;
6. non può per alcun motivo spostarsi dalla postazione assegnata tra l'inizio e la fine delle operazioni. Previa autorizzazione del caposquadra, il cacciatore può allontanarsi dal luogo ad egli assegnato mettendo in atto ogni possibile cautela volta alla salvaguardia della propria ed altrui incolumità.

Art.6 ter (Responsabilità penale e civile)

La responsabilità penale e civile è personale. Pertanto per ogni eventuale accadimento che potrebbe verificarsi nel corso della braccata/girata, ogni cacciatore è responsabile delle proprie azioni e/o omissioni e ne risponde giuridicamente ed amministrativamente alle autorità competenti.

Art. 7 – (Carniere stagionale)

Ogni cacciatore componente la squadra non potrà abbattere un numero di cinghiali superiore al numero indicato nel calendario venatorio della Regione Piemonte. Raggiunto tale limite, il cacciatore non potrà partecipare armato ad altre battute di caccia.

Art. 8 – (Armi e munizioni)

La caccia al cinghiale nell'A.T.C. AL1 è consentita:

1. con il fucile ad anima liscia fino a due colpi e/o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al calibro 12 con munizioni a palla intera;
2. con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 6,5;
3. i caricatori dei fucili con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica, impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale (art.13 co.1 della legge 157/92).

Il capo squadra, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, ha l'obbligo di valutare, anche in presenza della conformazione del terreno e/o angolo di sito rispetto al posizionamento del cacciatore, il posizionamento delle poste e conseguentemente stabilire l'eventuale utilizzo da parte dei cacciatori di fucile a canna liscia e/o a canna rigata.

Nelle zone umide d'importanza internazionale riconosciute dalla Convenzione Ramsar, ed all'interno della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat e 2009/147/CEE/Uccelli), ZRC, SIC, ZPS; aree contigue legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) è vietato l'utilizzo di munizioni al piombo, pertanto, il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico.

I conduttori dei cani possono portare fucili caricati a salve.

E' VIETATO UTILIZZARE MUNIZIONI SPEZZATE PER LA CACCIA AL CINGHIALE.

L'armamento di cui all'art.13 legge 157/92 e le attrezzature in uso devono essere efficienti e in condizioni manutentive adeguate al fine di poter garantire la massima sicurezza nel loro utilizzo.

Art. 9 – (Controllo sanitario dei capi abbattuti)

Tutti i capi dovranno essere trattati in ottemperanza alla D.G.R. 6 maggio 2013, n.17-5754, nonché ai regolamenti (CE) n.853/2004 e n.2075/2005 (CE) della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL relativi alla presenza di Trichine nelle carni e successive disposizioni regionali D.G.R. n. 13-3093 del 12/12/2011 e D.D.n. 831/2013. Si rappresenta, altresì, che lo smaltimento delle pelli dei cinghiali abbattuti unitamente agli scarti di macellazione degli stessi, sono disciplinati dal Reg. 1069/09/CE e Reg.142/11/UE, nonché dal D.Lgs 286/2012 che stabilisce le sanzioni per ogni eventuale violazione al riguardo. Le schede riportanti i dati biometrici dei capi di cinghiali abbattuti devono essere firmate regolarmente da "persona formata" facente parte della squadra che abbia sostenuto l'apposito corso

di formazione a cura di personale del Servizio Veterinario. Ogni capo squadra ha l'obbligo di provvedere alla consegna dei relativi campioni, per il controllo della trichinella nelle carni, direttamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL e consegnare, senza ritardo, all'A.T.C. AL1 il relativo referto attestante l'avvenuta consegna.

Con l'entrata in vigore della DGR 27 maggio 2024, n.58-8674 che sostituisce il comma 1 del punto A.4 dell'allegato A della DGR 6 maggio 2013, n.17-5754, al termine della cacciata la squadra deve contattare l'istituto venatorio per la verifica del capo abbattuto. Tali rilievi potranno essere raccolti direttamente dal caposquadra o suo vice e comunicati all'ambito territoriale AL1, il quale potrà verificare la correttezza dei dati comunicati attraverso proprio personale incaricato.

Art.10 (Monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio del virus della peste suina).
In ottemperanza alla D.G.R. n.20 – 8485 del 1° marzo 2019 della Regione Piemonte, in ordine al n.5 del relativo allegato, “Ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) o abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo deve essere segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, polizia provinciale, carabinieri, forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite, rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio”.

Art.11 – (Punto di verifica partecipanti alla cacciata)

Ogni squadra individua il punto di ritrovo all'interno o nei pressi della zona assegnata in cui devono confluire i cacciatori prima dell'inizio della battuta e darne comunicazione all'ATC AL1.

Il capo squadra o un suo vice, in caso di verifica/controllo dei partecipanti, se richiesti, dovrà esibire agli organi di vigilanza i registri ed i relativi documenti venatori.

Art. 12 – (Allenamento e conduzione dei cani)

Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto dei periodi indicati nel calendario venatorio della Regione Piemonte e nelle rispettive zone individuate dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1. I cani impiegati dovranno essere gestiti, sia in allenamento che in attività di caccia, in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia interessata. Art. 13 – Norme di sicurezza Durante l'esercizio venatorio, in ottemperanza all'art.13 n.5 L.R. n.5 del 19.06.2018 e ss.mm., è obbligatorio per tutti i cacciatori e operatori, partecipanti alle battute, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità. Dello svolgimento della battuta di caccia e/o girata al cinghiale dovrà essere data notizia ai soli fini dell'incolumità pubblica e senza finalità di preclusione delle altre attività venatorie, un'ora prima dell'inizio della giornata di caccia il cui all'orario è indicato sul tesserino venatorio, con appositi cartelli affissi in modo ben visibile a distanza, lungo le strade o sentieri di accesso all'area ove sarà effettuata la braccata/girata precedentemente individuata all'interno della zona di caccia di pertinenza. A conclusione della giornata di caccia, nel modo più assoluto, tutti i cartelli installati prima dell'inizio della braccata vanno rigorosamente rimossi. Ogni cartello dovrà avere dimensioni minime di 30 x 40 sfondo giallo, contorno rosso, recante la scritta “ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO” ed il numero di autorizzazione della squadra.

Art. 14–(Divieti)

Premesso che l'esercizio dell'attività venatoria è consentita con i mezzi e nel rispetto dell'art.13 della legge 157/92. Quantunque, fermo restando i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e dalla L.R. n.5/2018, in applicazione della DGR 6 maggio 2013, n.17-5754 (All.B – art.B.7), è vietato:

1. detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo di apertura e chiusura della cacciata indicato sul registro di caccia al cinghiale;
2. nelle zone umide d'importanza internazionale riconosciute dalla Convenzione Ramsar, ed all'interno della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat e 2009/147/CEE/Uccelli),

ZRC, SIC, ZPS; aree contigue legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), l'utilizzo di munizioni al piombo. Pertanto, il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico;

3. abbattere, per tutto il periodo della battuta una specie di fauna diversa dal cinghiale, ad eccezione della volpe, che comunque dovrà in ogni caso essere abbattuta con le munizioni atte alla caccia al cinghiale;
4. esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il capo squadra o da un suo vice, comunque senza il numero minimo di 12 (dodici) di “consistenza effettiva” di cacciatori nella braccata e senza il numero minimo di 5 (cinque) ed il numero massimo di 11(undici) nella girata;
5. esercitare la caccia al cinghiale in forma singola all'interno di una zona mentre opera la squadra assegnataria della stessa;
6. inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato o ferito nella propria zona di competenza; o ancor più mettere in atto azioni tipiche di caccia con il sotterfugio del recupero dei cani. A tal riguardo è ammesso solamente il recupero dei cani previo accordo con la squadra operante nella zona con fucile scarico e in custodia. Il capo ferito può eventualmente essere recuperato dal capo squadra e/o vice, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo consenso del capo squadra della zona interessata. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette e/o che vi sia anche soltanto lo sconfinamento degli ausiliari, il relativo recupero deve avvenire in sicurezza e nel rispetto delle normative venatorie vigenti, con fucile scarico ed in custodia, previo avviso immediato al relativo gestore dell'ente di riferimento;
7. è vietato nel modo più assoluto, dopo la chiusura della cacciata, lasciare appesi cartelli “ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO” installati prima dell'inizio della braccata.

Art. 15 – (Sanzioni)

Per ogni violazione in materia venatoria non prevista ai divieti dal presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 157/92, dell'art. 24 della L.R. 19 giugno 2018 n.5, nonché di altre norme vigenti in materia.

Art.16 - (Decorrenza e durata del presente regolamento)

Il presente regolamento, che in qualsiasi periodo, potrà essere oggetto di modifiche e/o variazioni a cura del Comitato di Gestione dell'Ambito ATC AL1, entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso e rimane in vigore sino a tempo indeterminato.

Art. 17 – (Prelievo venatorio in forma singola nella caccia programmata al cinghiale)

Il cacciatore che non partecipa alla caccia al cinghiale organizzata in squadre può esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola, su autorizzazione da parte di codesto ATC AL1. Il cacciatore singolo ammesso a svolgere questa tipologia di caccia al cinghiale, oltre al rispetto delle norme venatorie vigenti ed all'adempimento della relativa parte burocratica prevista dal tesserino venatorio, deve annotare su apposito tagliando di autorizzazione rilasciato dall'A.T.C. AL1, la giornata di caccia, la località dell'area di caccia scelta ed imbucarlo nelle apposite cassette predisposte di cui all'allegato “A” che è parte integrante del presente regolamento.

Tutti i capi dovranno essere trattati in ottemperanza alla D.G.R. 6 maggio 2013, n.17-5754, dell'A.S.L. AL; nonché ai regolamenti (CE) n.853/2004 e n.2075/2005 (CE) della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL relativi alla presenza di Trichine nelle carni.

Lo smaltimento delle pelli dei cinghiali abbattuti unitamente agli scarti di macellazione degli stessi, sono regolamentati dal Reg. 1069/09/CE e Reg.142/11/UE. Il D.Lgs 286/2012 che stabilisce le sanzioni per le violazioni al riguardo.

Il cacciatore deve, altresì, provvedere alla rilevazione dei dati biometrici dei capi abbattuti riportarli su apposita scheda fornita dall'A.T.C. AL 1. L'insieme delle schede dei capi abbattuti dovranno essere riconsegnate all'ufficio dell'A.T.C. AL 1, entro 15 gg. dalla chiusura della caccia al cinghiale.

Ogni cacciatore ha l'obbligo di provvedere alla consegna dei relativi campioni direttamente al Servizio Veterinario dell'ASL AL. Copia del referto attestante la consegna dei campioni dovrà essere

consegnato, senza ritardo, all'A.T.C. AL1.

Il cacciatore che svolge questa tipologia di caccia, come previsto dall'art.13 n.5 L.R. n.5 del 19.06.2018, per una maggiore sicurezza, deve indossare durante l'esercizio venatorio, sia sul lato ventrale che sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

Il prelievo per la specie cinghiale ai cacciatori singoli è sempre consentito all'interno del DISTRETTO "B" mentre nel DISTRETTO "A" è consentito solo all'interno delle zone in cui non sia operante nella cacciata/girata la squadra assegnataria o nelle zone non assegnate ad una squadra, previa autorizzazione dell'A.T.C. AL1.

Il cacciatore, che esercita la caccia al cinghiale in forma singola, per conoscere la disponibilità delle zone di caccia al cinghiale a squadre, nei giorni delle tre giornate di caccia previsti dal calendario venatorio, può apprendere notizie in merito ogni martedì mattina presso gli uffici dell'A.T.C. AL 1, (Tel.0142 71288; Fax 0142 422688; Email: info@atcal1.it.).

Fermo restando i rispettivi divieti previsti dalla normativa vigente, per questa tipologia di caccia, per motivi di sicurezza, è vietato utilizzare armi a canna rigata e utilizzare munizione spezzata per tutta la durata della caccia al cinghiale.

Il cacciatore che intende esercitare la caccia al cinghiale in forma singola non può essere iscritto in alcuna squadra di caccia al cinghiale operante nell'A.T.C. AL1.

Dovrà, inoltre, presentare relativa istanza su apposito modulo predisposto dall'A.T.C. AL 1, entro la data di apertura della stagione venatoria. Il cacciatore singolo deve avere sempre a seguito l'apposita scheda con annessa autorizzazione rilasciata dall'A.T.C. su cui dovrà, nell'immediatezza, annotare la giornata di caccia, l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi eventualmente prelevati e mostrarla ad ogni richiesta delle autorità preposte dalla legge.

Il cacciatore che pratica la caccia al cinghiale in forma singola ha l'obbligo di imbucare l'apposito tagliando predisposto dall'ATC AL1, nelle cassette dislocate sul territorio di competenza, di cui all'allegato "A" quale parte integrante del presente regolamento, su cui dovranno essere riportati: la data, la località ed il nome e cognome del cacciatore.

Ogni violazione all'esercizio venatorio in ordine al presente regolamento sarà perseguita ai sensi degli artt. 30 e 31 della Legge 157/92, dall'art. 24 della L.r. n.5 del 19.06.2018 e dalla L.r. 5/2012, nonché da ogni altra norma vigente in materia.

Allegato "A"

(Ubicazione delle cassette)

- ☐ **Casale Monf.to:** Via Solferino, 2
- ☐ **Ozzano M.to:** piazza della Stazione – lato cabina telefonica
- ☐ **Ottiglio:** tabellone turistico comunale in piazza G.Filippini
- ☐ **Conzano:** frazione San Maurizio piazza Banda Lenti – palo Enel
- ☐ **Rosignano:** magazzino A.T.C. Cascina Isola, 4 (Valle Ghenza)
- ☐ **Cerrina:** Cerrina Valle, piazza su via Nazionale davanti peso pubblico
- ☐ **Gabiano:** tabellone turistico in piazza della chiesa su via Casale
- ☐ **Murisengo:** frazione San Candido piazzale San Candido tabellone affissioni
- ☐ **Camino:** tabellone turistico del Po in piazza Marconi (piazza ristorante del peso)
- ☐ **Valenza:** tabellone pubblicitario Parco del Po in stazione